



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LIBRO FONDIARIO

CIRCOLARE N. 5/2006

Oggetto:

- **Decreto di trasferimento / iscrizione ipoteca (Art. 585 c.p.c.)**
- **Atti di destinazione (Art. 2645 ter c.c.)**
- **Patto di famiglia (art. 768 bis e segg. c.c.)**

Con la presente circolare si portano a conoscenza dei Conservatori novità normative con riflessi tavolari.

1) decreto di trasferimento / iscrizione ipoteca (Art. 585 c.p.c.)

Con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni con Legge 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal primo marzo 2006 è stato modificato l'articolo 585 c.p.c., in particolare il comma 3, come segue:

Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.";

Di conseguenza si ripone l'attenzione sulla necessaria presentazione contemporanea del decreto di trasferimento e della richiesta intavolazione del diritto di ipoteca, con l'ulteriore necessità di indicazione di tale atto nel decreto di trasferimento.

Si precisa che detta disposizione si applica alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

2) atti di destinazione (Art. 2645 ter c.c.)

L'articolo 39-novies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha introdotto nel codice civile il nuovo articolo 2645-ter del seguente tenore:

Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

Deve essere innanzitutto verificata l'applicabilità nel regime tavolare in considerazione dell'articolo 12 del R.D. 29.03.1929, n. 499.

Sia per questa decisione preliminare, che per quanto riguarda poi l'oggetto dell'annotazione e cioè il requisito della meritevolezza di tutela, a pena di nullità, deve essere sentito il giudice tavolare.

Sarà nostra premura istruire la problematica e portarla ad una decisione più o meno condivisa dei singoli giudici tavolari.

3) Patto di famiglia (art. 768 bis e segg. c.c.)

La legge 14 febbraio 2006, n. 55, ha introdotto nel codice civile i nuovi articoli 768 bis e segg. nonché modificato l'articolo 458 (divieto dei patti successori), all'interno del quale viene aggiunta una deroga che richiama, appunto, i "patti di famiglia": il nuovo testo, infatti, è il seguente:

Art. 458 Divieto di patti successori

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.

E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi

I patti di cui agli artt. 768-bis e segg. sono inquadrabili come patti successori di tipo dispositivo: con il contratto ex artt. 768 bis e segg. , infatti, il disponente pone in essere una attività negoziale avente ad oggetto beni appartenenti alla propria successione.

Trattandosi di una deroga ad una norma imperativa, la legge dovrà essere interpretata in modo restrittivo e non sarà suscettibile di estensione analogica.

La ratio legis che ha ispirato l'introduzione delle norme succitate è quella di consentire agli imprenditori di garantire una successione certa nell'interesse dell'azienda, attraverso la liceità di accordi diretti a regolamentare la successione dell'imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie. Si tratta, come evidenziato, di una trasmissione tra stretti familiari delle attività economiche appartenenti ad uno di essi.

Il "patto di famiglia" è, dunque, *il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti*, (art. 768 bis c.c.).

Si tratta, a chiare lettere, di un *contratto*, e deve rivestire una forma solenne quale evidente misure di garanzia per gli interessi coinvolti: la stipula, infatti, deve essere redatta per atto pubblico a pena di nullità, (è forma ad substantiam, 1325 n. 4 c.c.).

L'Art. 768 quater prevede che al contratto debbano partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

La Dirigente
dott. Iole Manica

LEGGE 14 febbraio 2006, n.55

Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.

(GU n. 50 del 1-3-2006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».

Art. 2.

1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 e' aggiunto il seguente capo:

«Capo V-bis.

del patto di famiglia

Articolo 768-bis (Nozione). - E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu' discendenti.

Articolo 768-ter (Forma). - A pena di nullita' il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Articolo 768-quater (Partecipazione). - Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti;

l'assegnazione puo' essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non e' soggetto a collazione o a riduzione.

Articolo 768-quinquies (Vizi del consenso). - Il patto puo' essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

L'azione si prescrive nel termine di un anno.

Articolo 768-sexies (Rapporti con i terzi). - All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.

Articolo 768-septies (Scioglimento). - Il contratto puo' essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

- 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
- 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Articolo 768-octies (Controversie). - Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 febbraio 2006